



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
IL PRESIDENTE

Prot. n. 2761/RP

Roma, 2 maggio 2024

Gentile Presidente,

con riferimento al Documento Economico Finanziario 2024 (DEF), desidero trasmetterLe, in allegato alla presente, il documento con la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvato nel corso della seduta odierna e reso in sede di espressione del parere in Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale utile contributo all'iter parlamentare del sopra richiamato provvedimento.

Le invio, altresì, il documento illustrato nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 22 aprile dinanzi alle Commissioni da Voi presiedute.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.ti c.s.

-----  
Sen. Nicola Calandrini  
Presidente della Commissione 5<sup>a</sup>

Senato della Repubblica

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori  
Presidente della Commissione V

Camera dei deputati



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/54/CFP01/C2

## POSIZIONE SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2024 (DEF)

**Parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sul Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF) e relativi allegati**

### **Punto 1) O.d.g. Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

**Come ormai accade da alcuni anni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome preliminarmente è chiamata a rendere il parere sul DEF scaduti i termini di legge e a documento già approvato dal Parlamento<sup>1</sup>.**

Lo scorso 10 febbraio è stato raggiunto l'accordo politico sulla nuova *governance economica europea* tra il Consiglio Ecofin, il Parlamento europeo e la Commissione europea.

**Lo scopo principale della riforma è assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso una riduzione graduale degli alti livelli di debito pubblico e rafforzare la crescita economica**, in particolare promuovendo riforme e investimenti, anche necessari per affrontare le sfide comuni europee.

La riforma prevede la sostituzione del DEF con l'elaborazione di un Piano strutturale di bilancio di medio termine (*Medium-term national fiscal structural plan*) per definire un programma di riforme strutturali e investimenti pubblici e una traiettoria di spesa primaria netta che assicuri un profilo discendente del rapporto debito/PIL e un disavanzo nominale delle Amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 per cento del PIL nel medio periodo.

Il Ministro dell'economia e finanze in Audizione alla V Commissione Bilancio Camera e Senato - *Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea* - ha richiamato la necessità di una revisione della legge rinforzata (n. 243 del 2012), in particolare nei primi Capi in cui ricalca il dettato dei regolamenti europei in corso di revisione, e della **legge di contabilità e finanza pubblica** (n. 196 del 2009) per potenziare gli strumenti esistenti al fine di migliorare il livello e la tempestività delle informazioni sui conti dei soggetti che fanno parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche. Per questo dovranno essere individuate modalità tali da conciliare la nozione di "equilibrio di bilancio" dello Stato, punto di riferimento di un sistema che allarga il principio all'intera Amministrazione pubblica (primo comma degli articoli 81, 97 e 119 Cost.), con il rispetto del nuovo indicatore univoco, espresso in termini di spesa primaria netta. Al contempo, si dovranno trovare le modalità e le procedure in funzione delle quali "coinvolgere" Regioni, Enti locali e degli altri enti e soggetti inclusi nel perimetro delle

---

<sup>1</sup> L'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 reca: "3. .... Il documento di cui al comma 2, lettera a) [DEF], è inviato, entro i termini ivi indicati [*10 aprile di ogni anno*], per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a) [*10 aprile di ogni anno*]".

**Amministrazioni pubbliche, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, verificando anche gli impatti sulla disciplina vigente del coordinamento della finanza pubblica degli Enti territoriali, attualmente incentrata sul dettato dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.**

Nell'ambito della revisione di queste leggi fondamentali per gli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome e per la salvaguardia delle risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, risulta ancor più importante il ruolo della **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in cui siedono rappresentanti di tutti i livelli di governo, per cui si chiede un ruolo propositivo e di impulso alla revisione della normativa.**

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede che le modalità di partecipazione degli Enti territoriali al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle nuove regole di bilancio europee siano declinate con il pieno coinvolgimento del Sistema delle Conferenze.**

La nuova disciplina della *governance* europea di bilancio, che si basa su **un'analisi di sostenibilità del debito dei singoli Stati membri** e si occupa **solo di regole di bilancio**, non si accompagna a una riforma della *governance* fiscale dell'Unione anche ai fini del sostegno agli investimenti europei e nazionali e della spesa in beni pubblici comuni (incompletezza della riforma).

**La dimensione locale e regionale non è considerata, dato che il rapporto debito/PIL e quello sul calcolo del deficit si basa unicamente su criteri nazionali.**

**Alla luce di queste considerazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene necessario un coordinamento della nuova disciplina sulla “traiettoria della spesa netta” con la «Regola dell’equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali» e le regole sull’indebitamento attualmente in vigore (per gli enti territoriali solo per investimenti) anche per non pregiudicare i livelli attuali dei trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome, nonché l’esercizio delle funzioni LEP soprattutto ove riconosciuto un sottofinanziamento anche a seguito dei lavori della Commissione Tecnica fabbisogni standard (*es. finanziamento delle borse di studio universitarie*) oltreché per l’applicazione delle Sentenze della Corte costituzionale (da ultima n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (*a riguardo il D.lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 - tagli trasferimenti ex lege 59/1997- per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni*).**

Poiché «*Gli Stati membri potrebbero utilizzare indicatori alternativi ai fini del bilancio nazionale (ad esempio, il saldo strutturale), ma la sorveglianza di bilancio annuale a livello dell'UE verrebbe condotta esclusivamente utilizzando questo indicatore operativo unico e quindi il percorso di spesa.*» **Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE COM (2022) 583 definitivo, le Regioni e le Province autonome ritengono che l’adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa sia impraticabile ma soprattutto inutile, alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale:**

- Le nuove regole **non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge**

**243/2012** (responsabilità della propria spesa). Il pareggio è declinato con riferimento alla sola competenza potenziata molto vicino alla competenza economica richiesta dalle regole europee. A riguardo si ricordano:

- Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: interpretazione art. 9, della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di Bilancio;
- Le Circolari RGS n. 5/2020; n. 15/2022; n. 5/2023 e n.5/2024 tutte riguardanti le «*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243*- I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a **enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell'indebitamento solo per spese di investimento.**
- Si auspica che **non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.**
- Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più «*semplice variabile osservabile*» *Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie.*

Inoltre, si richiama la necessità di inserire nelle nuove regole **il tema della proporzionalità dei contributi alla finanza pubblica sulla base della percentuale di spesa primaria che rappresentano come comparto.**

A riguardo si richiamano alcuni temi presenti nel DEF 2024 e strettamente inerenti alla nuova *Governance* di bilancio europea:

#### ✓ **Debito amministrazioni territoriali (locali)**

Il DEF 2024 (come già nel DEF 2023 e 2022 e nelle relative note di aggiornamento) **certifica che il debito delle Amministrazioni territoriali è in riduzione in termini percentuali ma soprattutto in valore assoluto.** Questo dato è importante in vista dell'entrata in vigore della nuova *Governance* europea con l'introduzione di una “traiettoria di spesa primaria” (un limite di spesa) con lo scopo, proprio, di ridurre il debito.

**Le Regioni e le Province autonome chiedono che, alla luce dei risultati raggiunti sulla riduzione del debito e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale, si continui ad applicare la legislazione vigente sull'equilibrio di bilancio (dlgs.118/2011 e L.243/2012).**

Dal DEF emerge che il debito è:

- in continua riduzione in termini percentuali e in valore assoluto rispetto al PIL;
- in riduzione rispetto allo stock del debito: dal 4,2% sul totale nel 2022 al 3,1% nel 2027 (secondo le attuali stime);
- di valore contenuto rispetto al PIL;
- in miglioramento anche fra il 2023 e 2024;
- in miglioramento significativo anche nel 2025 e 2026 a confronto con le amministrazioni centrali.

**TAVOLA III.11: DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOTTOSETTORE (milioni e % del PIL) (1)**

	2023	2024	2025	2026	2027
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche	2.863.438	2.980.947	3.109.779	3.224.405	3.305.546
in % del PIL	137,3	137,8	138,9	139,8	139,6
Amministrazioni centrali (3)	2.797.759	2.917.213	3.047.918	3.164.397	3.247.841
Amministrazioni locali (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921
Enti di previdenza e assistenza (3)	134	134	134	134	134
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche	2.808.493	2.926.337	3.055.738	3.171.355	3.253.526
in % del PIL	134,7	135,3	136,5	137,5	137,4
Amministrazioni centrali (3)	2.742.814	2.862.603	2.993.877	3.111.347	3.195.821
Amministrazioni locali (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921
Enti di previdenza e assistenza (3)	134	134	134	134	134

(1) Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Cfr. Nota 2 Tavola III.10.

(3) Al lordo delle passività nei confronti degli altri sottosettori.

(valori assoluti in milioni euro)	2022	2023		2024		2025		2026		2027					
		NADEF 2023	DEF 2024	diff. DEF 2024 /NADEF 2023	NADEF 2023	DEF 2024	diff. DEF 2024 /NADEF 2023	NADEF 2023	DEF 2024	diff. DEF 2024 /NADEF 2023	DEF 2024	diff. anno 2027/ 2026 DEF 2024			
<b>Debito AAPP</b>	2.757.547	2.874.475	2.863.438	-11.037	2.991.842	2.980.947	-10.895	3.094.252	3.109.779	15.527	3.184.470	3.224.405	39.935	3.305.546	81.141
% PIL		137,31%			137,83%		0,52%		138,94%		139,83%		139,61%		
diff. anno precedente														-0,22%	
di cui															
<b>Debito AACC</b>	2.683.932	2.801.597	2.797.759	-3.838	2.919.833	2.917.213		3.023.141	3.047.918	24.777	3.114.402	3.164.397	49.995	3.247.841	83.444
% PIL		134,16%			134,89%				136,18%		137,23%		137,18%		
diff. anno precedente														-0,05%	
<b>Debito AALL (ENTI TERRITORIALI)</b>	116.552	115.815	111.895	-3.920	114.946	109.950	-4.996	114.048	108.077	-5.971	113.005	106.224	-6.781	103.921	-2.303
% PIL			5,37%				5,08%			4,83%		4,61%		4,39%	
diff. anno precedente							-0,28%			-0,26%		-0,22%		-0,22%	
<b>Debito ENTI PREVIDENZA</b>	101,9	101,9	134,0	32,1	101,9	134,0	32,1	101,9	134,0	32,1	101,9	134,0	32	134,0	-
% PIL			0,0064%				0,0062%			0,0060%		0,0058%		0,0057%	
diff. anno precedente							-0,0002%			-0,0002%		-0,0002%		-0,0002%	

### ✓ Monitoraggio e contributo alla finanza pubblica


«Con il pieno coinvolgimento del Parlamento, il Governo effettuerà sin da ora un'attenta azione di monitoraggio dei conti pubblici, proprio in vista della stesura del futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine.» DEF 2024

Si evidenzia il contributo alla finanza pubblica delle RSO, determinato dall'accumularsi anno dopo anno delle manovre che ha raggiunto il picco nel 2019, con un concorso cumulato delle Regioni a statuto ordinario (RSO) di 20,3 miliardi di euro, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia sanitaria ed extra-sanitaria.

A tutt'oggi permangono in capo alle Regioni ancora i tagli operati con il DL 78/2010 (tagli trasferimenti ex lege 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni in contrasto con quanto prevede il D.lgs. 68/2011.


Al predetto concorso si aggiunge quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome pari nel 2020 a 3,17 miliardi, ridotto di circa il 20% dal 2022.

**A fronte di questo notevole contributo delle Regioni in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica negli anni dal 2011 ad oggi, si segnala il rispetto annuale degli obiettivi di pareggio.**



Dalle tendenze della **spesa primaria** delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali, emerge come il contributo alla razionalizzazione delle spese delle Regioni è significativamente superiore rispetto a quello delle Amministrazioni centrali: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, la **spesa delle Regioni si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni centrali è aumentata del 73%**.

Questo in un contesto dove la **spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni** pari a circa il 5,3% nel 2009, **in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9%** nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (*dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT*).



**Questi dati testimoniano ancor di più l'impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.**

#### ✓ Sanità

Si prende atto che il DEF 2024 prende in considerazione solo i dati tendenziali di finanza pubblica: nel 2024 la spesa sanitaria cresce al 6,4% sul Pil, nel 2027 cala al 6,2%.

**Per il triennio 2025-2027 la spesa sanitaria (a legislazione vigente) è prevista «crescere a un tasso medio annuo del 2 per cento; nel medesimo arco temporale il Pil nominale crescerebbe in media del 3,1 per cento». Da qui il rapporto spesa Pil «pari al 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026» che «si assesta al 6,2 per cento nel 2027».**

La previsione, oltre a una parziale contabilizzazione degli oneri per i miglioramenti economici per il triennio 2025-2027, sconta una dinamica incrementale dei costi. La previsione riflette anche:

- la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni;
- gli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente;
- la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

**TABELLA III.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2024 – 2027**

	2024	2025	2026	2027
Spesa sanitaria	138.776	141.814	144.760	147.420
In % di PIL	6,4%	6,3%	6,3%	6,2%
Tasso di variazione in %	5,8%	2,2%	2,1%	1,8%

Valori assoluti in milioni di euro

**TABELLA III.3-1 SPESA SANITARIA 2020 – 2023**

	2020	2021	2022	2023
Spesa Sanitaria	122.679	127.627	131.674	131.119
In % di PIL	7,4%	7,0%	6,7%	6,3%
Tasso di variazione in %	4,0%	3,2%	-0,4%	

Valori assoluti in milioni di euro

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica che il dato programmatico che si svilupperà nella manovra 2025 – 2026 possa mantenere almeno costante nel pluriennale il rapporto spesa sanitaria/ PIL del 2024.** Considerando anche l'intento del Governo per cui «*I valori a politiche invariate presentati in questo Documento sono stati elaborati partendo dai dati a legislazione vigente e tenendo conto di alcuni rifinanziamenti cui si potrebbe dar corso nei prossimi mesi. Infatti, gli interventi che il Governo riterrà opportuno attuare, sia nella dimensione sia nell'individuazione dei settori economico-sociali saranno oggetto di una specifica valutazione in sede di definizione del quadro programmatico di finanza pubblica di prossima definizione.*

## **Obiettivi prioritari delle Regioni e delle Province autonome Nuovo Piano fiscale – strutturale di medio termine**

- 1) Sanità: incremento del finanziamento in rapporto al PIL sul pluriennale**
- 2) Trasporto pubblico Locale**
- 3) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Contributo alle Regioni e alle Province autonome per l'esercizio delle proprie funzioni**
- 4) Salvaguardia della flessibilità e dell'invarianza di gettito a seguito della Riforma fiscale con la piena applicazione della legge 42/2009 e del D.lgs 68/2011**
- 5) Rispetto delle sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (attuazione art.39, c.3, D.lgs 68/2011)**
- 6) Risorse per gli investimenti anche in Sanità, da destinare al territorio per sostenere la crescita e non interromperne l'impatto a seguito dell'aumento delle materie prime**

In particolare, si richiama il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nell'attuazione della riforma “1.14 Riforma del quadro fiscale subnazionale” (M1C1-119 e 120) per la piena applicazione della legge 42/2009 e del D.lgs. 68/2011 che deve coordinarsi con l'applicazione della legge di Riforma fiscale n.111/2023.

La riforma fiscale deve:

- **salvaguardare i gettiti tributari attuali, nella misura delle aliquote di base, delle aliquote maggiorate vigenti e delle aliquote massime potenziali e del gettito derivante dall'attività di recupero dei crediti fiscali in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma per tutti i vigenti tributi /compartecipazioni.** La neutralità finanziaria della riforma ribadita più volte nel testo per il bilancio dello Stato deve valere anche per le Regioni e le Province autonome.
- **assicurare principi di manovrabilità e flessibilità massima dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente;** devono essere assicurati a tutte le Regioni, nel caso di sostituzione degli attuali tributi con sovrainposte /compartecipazioni ai sensi dell'art.119 Cost.
- **salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, potenzialmente comprimibile quando si sostituiscono tributi e addizionali con sovrainposte e compartecipazioni: in tal senso vale il principio “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2004, la quale afferma che, in attesa della piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione, se da un lato non è ammissibile l'esercizio di facoltà regionali in**

assenza della normativa di coordinamento nazionale, dall'altro vale il divieto di procedere in senso inverso da quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, riducendo spazi di autonomia regionale già riconosciuti dalla legge statale vigente. Si riporta di seguito la parte della sentenza di interesse per la questione in esame. (“*(...). In proposito vale ovviamente il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119*”) (Sent. Corte Cost 37/2004).

- applicare le Sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (recupero dei tagli dei trasferimenti ex lege 59/1997 per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni - DL 78/2010, previsto anche nel D.lgs. 68/2011.

Roma, 2 maggio 2024



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**24/55/CR05/C2**

***Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
sul Documento di Economia e Finanza 2024***

**Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e  
della Camera dei deputati 22 aprile 2024**

***Roma, 2 maggio 2024***


# Indicatori di finanza pubblica DEF 2024

«... le previsioni economiche sono caratterizzate da cautela e prudenza. Incide su tale scelta la considerazione di un quadro internazionale tendenzialmente improntato al miglioramento .... ma soggetto a rischi particolarmente elevati, specialmente di natura geopolitica.»

«**UPB - possibili rischi:**

- **Tensioni geopolitiche, la volatilità dei mercati delle materie prime e il commercio mondiale.**
- **Dinamica degli investimenti e il PNRR.** Nel breve periodo è difficile prefigurare la tempistica e l'entità dei riflessi sull'economia delle modifiche al Superbonus nel 2024; nel medio termine potrebbero manifestarsi criticità sull'evoluzione del programma NGEU per l'Italia.
- **Avversione al rischio dei mercati e le politiche monetarie.** L'avversione al rischio degli operatori di mercato è al momento bassa, .... Le prossime decisioni delle banche centrali potrebbero non rispecchiare le attese dei mercati;
- **Rischio climatico e ambientale.** Oltre a influire sui prezzi dei beni alimentari e dell'energia, tali rischi possono danneggiare direttamente il tessuto produttivo e sociale, in caso di eventi estremi.»

FIGURA I.2: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO PUBBLICO IN RAPPORTO AL PIL



Fonte: Istat e Banca d'Italia. Dal 2024, previsioni dello scenario tendenziale.

TAVOLA I.2: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-8,6	-7,2	-4,3	-3,7	-3,0	-2,2
Saldo primario	-4,3	-3,4	-0,4	0,3	1,1	2,2
Interessi passivi	4,2	3,8	3,9	4,0	4,1	4,4
Indebitamento netto strutturale (2)	-9,5	-8,0	-4,8	-4,3	-3,7	-2,8
Variazione strutturale	-1,3	1,4	3,2	0,6	0,5	1,0
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	140,5	137,3	137,8	138,9	139,8	139,8
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	137,6	134,7	135,3	136,5	137,5	137,4

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo base diversamente indicato)

	2023	2024	2025	2026	2027
PIL	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9
Deflattore PIL	5,3	2,6	2,3	1,9	1,8
Deflattore consumi	5,2	1,6	1,9	1,9	1,8
PIL nominale	6,2	3,7	3,5	3,0	2,7
Ocupazione (ULA) (2)	2,2	0,8	1,0	0,8	0,8
Ocupazione (FL) (3)	2,1	1,1	0,9	0,8	0,8
Tasso di disoccupazione	7,7	7,1	7,0	6,9	6,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	0,5	1,3	2,0	2,1	2,2

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

(3) Numero di occupati in termini di unità standard di lavoro (ULA).

# Indicatori di finanza pubblica DEF 2024

«L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente considera le informazioni disponibili al momento della predisposizione di questo Documento, tra cui il **nuovo quadro macroeconomico tendenziale**, gli **effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026**, i provvedimenti approvati nei primi mesi dell'anno in corso e quanto emerso nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'andamento di **entrate e uscite della PA**. Il nuovo quadro tendenziale, inoltre, **tiene conto dell'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziarie dal PNRR alla luce delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) l'8 dicembre 2023.**»

↑ La finanza pubblica **tendenziale mostra già un miglioramento prospettico dei conti pubblici**. Con riferimento agli anni 2025-2026, l'indebitamento netto in rapporto al PIL sarà riportato in linea con il quadro programmatico della NADEF attraverso nuovi interventi normativi. Inoltre, **il miglioramento appena delineato sarà consolidato nel prossimo Documento programmatico che, in coerenza con la nuova governance, stimolando la crescita tramite investimenti e riforme concilierà una discesa sostenibile del rapporto debito/PIL con il perseguimento di obiettivi strategici legati alla transizione ecologica e digitale, di equità sociale e di ripresa demografica.**

↑ I valori a politiche invariate presentati in questo Documento sono stati elaborati partendo dai dati a legislazione vigente e **tenendo conto di alcuni rifinanziamenti cui si potrebbe dar corso nei prossimi mesi**. Infatti, gli interventi che il Governo riterrà opportuno attuare, sia nella dimensione sia nell'individuazione dei settori economico-sociali saranno oggetto di **una specifica valutazione in sede di definizione del quadro programmatico di finanza pubblica di prossima definizione**»

«... nel DEF si riporta una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà **data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro.**»

TABELLA II.3-1 PREVISIONE DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE E A POLITICHE INVARIATE

	Previsioni a legislazione vigente			Differenziale politiche invariate			Previsioni a politiche invariate					
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto	-93.939	-81.970	-69.326	-51.057	0	-19.923	-23.068	-25.060	-93.939	-101.893	-92.394	-76.117
In % del PIL	-4,3	-3,7	-3,0	-2,2	0,0	-0,9	-1,0	-1,1	-4,3	-4,6	-4,0	-3,2

Valori assoluti in milioni di euro

# DEF 2024 - Spesa sanitaria

Nel 2024 la spesa sanitaria cresce al 6,4% sul Pil, nel 2027 cala al 6,2%.

**Per il triennio 2025-2027 la spesa sanitaria (a legislazione vigente) è prevista «crescere a un tasso medio annuo del 2 per cento; nel medesimo arco temporale il Pil nominale crescerbbe in media del 3,1 per cento». Da qui il rapporto spesa Pil « pari al 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026» che «si assesta al 6,2 per cento nel 2027».**

La previsione, oltre a una parziale contabilizzazione degli oneri per i miglioramenti economici per il triennio 2025-2027, sconta una dinamica incrementale dei costi. La previsione riflette anche:

- la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni;
- gli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente;
- la spesa sanitaria corrente per l'attuazione del PNRR.

TABELLA III.3-1 SPESA SANITARIA 2020 – 2023

	2020	2021	2022	2023	
Spesa Sanitaria	122.679	127.627	131.674	131.119	Spesa sanitaria
In % di PIL	7,4%	7,0%	6,7%	6,3%	In % di PIL
Tasso di variazione in %		4,0%	3,2%	-0,4%	Tasso di variazione in %

Valori assoluti in milioni di euro

TABELLA III.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2024 – 2027

	2024	2025	2026	2027
138.776	141.814	144.760	147.420	
6,4%	6,3%	6,3%	6,2%	
5,8%	2,2%	2,1%	1,8%	

Valori assoluti in milioni di euro

# DEF 2024

## STATO

La Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) prevista nel PNRR:  
«gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 in termini di indebitamento netto nella misura di 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026 (DEF 2023). Tali riduzioni si aggiungono a quanto già previsto con la precedente legge di bilancio, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento è stata individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2023.»

«Con il pieno coinvolgimento del Parlamento, il Governo effettuerà sin da ora un'attenta azione di monitoraggio dei conti pubblici, proprio in vista della stesura del futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine.»

## Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

«.....Le previsioni sono formulate ipotizzando il rispetto delle regole di finanza pubblica destinate alle Regioni, che consistono nel rispetto del risultato di competenza non negativo a livello di ente (prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e nel conseguimento del saldo non negativo di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 a livello di comparto. Ai fini della determinazione del risultato di competenza non negativo tra entrate e spese, viene applicato il principio della competenza finanziaria potenziata, in virtù del quale vengono iscritti in bilancio i crediti e debiti esigibili e liquidabili negli esercizi considerati.

Nella formulazione delle stime, è stata considerata la proroga al 31 dicembre 2025, della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (articolo 1, comma 636, legge 30 dicembre 2021, n. 234. Si è, inoltre, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro per il 2024 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

E’ stato inoltre considerato ai fini delle stime il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni e dalle province autonome ai sensi delle manovre di finanza pubblica succedutesi e disciplinato da ultimo dal DPCM 4 ottobre 2023, per complessivi 196 milioni, per gli esercizi 2024 e 2025. ....»

## Contributo alla finanza pubblica solo per i provvedimenti richiamati

	milioni	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOT.
L.178/2020 - DPCM 4 ottobre 2023		196	196	196				588
L.213/2023			305	350	350	350	350	1.705
		196	501	546	350	350	350	2.293

# Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica: RSO

➤ Il rispetto annuale degli obiettivi di pareggio è ancor più apprezzabile alla luce del notevole contributo delle Regioni in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica negli anni dal 2010 ad oggi.


L'accumularsi anno dopo anno delle manovre ha condotto a raggiungere il picco nel 2019, con un **concorso cumulato delle Regioni a statuto ordinario (RSO) di 20,3 miliardi**, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia sanitaria ed extrasanitaria.

Il D.Lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 (tagli trasferimenti ex legge 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni.

Si evidenzia che, nel triennio 2023 – 2025, le Regioni contribuiscono al miglioramento della finanza pubblica anche con un contributo connesso ai risparmi per la riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile» per 200 milioni annui (L.178/2020, c.850 -851).

La legge di bilancio 2024 (L.213/2023) prevede un ulteriore contributo alla finanza pubblica per le Regioni a Statuto ordinario di 305 mil per il 2024 e 350 mil anni dal 2025 al 2028 aggiuntivo a quello previsto dalla L.178/2020.


**Contributo delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica dal 2011  
(milioni di euro)**



# Andamento della spesa primaria Amministrazioni pubbliche

## Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica: RSO

- Dalle tendenze della spesa primaria delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali, emerge come il contributo alla razionalizzazione delle spese delle Regioni è significativamente superiore rispetto a quello delle Amministrazioni centrali: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, la spesa delle Regioni si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 73%.
- Questo in un contesto dove la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, **in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9%** nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (*dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT*).



Fonte: elaborazioni su dati Istat, ottobre 2023

Questi dati testimoniano ancor di più l'impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.

# La nuova governance UE

Finalità proposta di Regolamento per rafforzare le posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche «**Braccio preventivo**»

- Riduzione e sostenibilità del debito perseguite su un analisi di rischio e tradotte in obiettivi di correzione dei saldi di bilancio
- Unico vincolo funzionale al perseguimento di questi obiettivi è il **«limite alla crescita della spesa netta»**, individuato dalle «**traiettorie di riferimento**» (**4 anni + 3**) predisposte dalla Commissione e dai «**Piani strutturali nazionali**» che individuano la dinamica di evoluzione della spesa entro l'orizzonte del periodo di aggiustamento **in modo da garantire la sostenibilità del debito e il suo avvio verso un percorso di riduzione al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento o che rimanga a livelli prudenti, assicurando nel contempo che il disavanzo di bilancio sia mantenuto al di sotto del 3 % del PIL a medio termine.**

«Secondo le Raccomandazioni, per l'Italia, il tetto massimo di crescita della spesa primaria netta raccomandato per il 2024 è pari all'1,3 per cento, ed è compatibile con un miglioramento del bilancio strutturale di 0,7 punti percentuali del PIL. Tale correzione è ritenuta necessaria in considerazione delle esigenze di sostenibilità del debito del nostro Paese e della necessità di ricondurre l'indebitamento netto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL.

In base all'aggiornamento delle previsioni di questo Documento, nel 2024 l'andamento della spesa primaria netta e del saldo di bilancio strutturale del quadro tendenziale possono ritenersi conformi alle raccomandazioni specifiche proposte dalla Commissione europea, approvate dall'ECOFIN il 16 giugno 2023 e poi dal Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023» (DEF 2024)

# La nuova governance UE e l'impatto sulla finanza pubblica

## Audizione del Ministro dell'economia e finanze V Commissione Bilancio Camera e Senato - Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea

- ✓ I principi costituzionali dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, o della sostenibilità del debito pubblico, continuano ad essere ancora attuali nel nuovo quadro di governance economica europea.
- ✓ Individuare modalità tali da conciliare la nozione di "equilibrio di bilancio" dello Stato, punto di riferimento di un sistema che allarga il principio all'intera Amministrazione pubblica (primo comma degli articoli 81, 97 e 119 Cost.), con il rispetto del nuovo indicatore univoco, espresso in termini di spesa primaria netta.
- ✓ Trovare modalità e procedure con le quali assicurare il concorso di Regioni, Enti locali e degli altri enti e soggetti inclusi nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
- ✓ Il Piano fiscale-strutturale di medio termine è un nuovo documento di programmazione che sarà incentrato su un percorso prestabilito per l'aggregato di spesa netta. Sebbene i testi normativi euro-unitari prevedano un momento dialogico tra i governi e le autorità europee, l'esecutivo ritiene fondamentale anche il coinvolgimento del Parlamento.
- ✓ Le nuove regole di bilancio europee implicano anche un ripensamento della disciplina vigente sul coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, la cui disciplina è attualmente incentrata sul dettato dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.
- ✓ Le modalità di partecipazione degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle nuove regole di bilancio europee dovranno essere declinate con il pieno coinvolgimento del Sistema delle Conferenze.
- ✓ Una sfida particolarmente importante è quella della definizione delle entrate discrezionali. In particolare, per gli enti territoriali occorrerà individuare adeguati strumenti per il loro monitoraggio puntuale.

# La nuova governance UE e l'impatto sulla finanza pubblica



.....**regole di bilancio europee dovranno essere declinate con il pieno coinvolgimento del Sistema delle Conferenze.**

→ La disciplina di bilancio si basa su un'analisi di sostenibilità del debito dei singoli Stati membri e si occupa solo di regole di bilancio non si accompagna a una riforma della governance fiscale dell'Unione anche ai fini del sostegno agli investimenti europei e nazionali e della spesa in beni pubblici comuni (incompletezza della riforma)

**La dimensione locale e regionale non è considerata, dato che il rapporto debito / PIL e quello sul calcolo del deficit si basa unicamente su criteri nazionali.**

**Necessario un coordinamento con la «Regola dell'equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali»**

**Non devono essere pregiudicati i livelli attuali dei trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome, nonché l'esercizio delle funzioni LEP soprattutto ove riconosciuto un sottofinanziamento anche a seguito dei lavori della Commissione Tecnica fabbisogni standard (es. finanziamento delle borse di studio universitarie)**



# La nuova governance UE e l'impatto sulla finanza pubblica

**La regola della «Spesa netta» deve essere:**

- **inserita nel contesto delle regole di finanza pubblica attualmente in vigore per gli enti territoriali**
- **proporzionata alla percentuale di spesa che rappresentano**

**Norme in vigore sull'indebitamento solo per investimenti per Regioni ed Enti locali**

**Ancor prima del Patto di stabilità e pareggio di bilancio L. 243/2012**

➤ **art.119 della Costituzione**, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “*Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.*”

➤ La disposizione era già presente nell’ordinamento previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella legge **del 1970, n.281** ove si stabiliva che “*le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento- (Per le Regioni sono vietate le cosiddette emissioni bullet.- art.62, D.L.112/2008.)*

**Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito (il «debito» è solo per investimenti, a differenza dello Stato che se il Parlamento autorizza può far debito indipendentemente dalla tipologia di spesa).**

□ L'avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull'indebitamento contratto, **a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l'Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi.**

□ Per le Regioni l'avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa e che è utilizzabile per l'autofinanziamento degli investimenti.

# Regola dell'equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali

## DEF 2024

Le considerazioni evidenziate nel DEF 2023 sono ancora valide:

« .... La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali....»

**Debito amministrazioni locali:**

➤ in riduzione in termini percentuali e in valore assoluto rispetto al PIL;

➤ in riduzione rispetto allo stock del debito: dal 4,2% sul totale nel 2022 al 3,1% nel 2027 (secondo le attuali stime)


TAVOLA III.11: DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOTTOSETTORE (milioni e % del PIL) (1)

	2023	2024	2025	2026	2027
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche in % del PIL	2.863.438	2.980.947	3.109.779	3.224.405	3.305.546
Amministrazioni centrali (3)	137,3	137,8	138,9	139,8	139,6
Amministrazioni locali (3)	2.797.759	2.917.213	3.047.918	3.164.397	3.247.841
Enti di previdenza e assistenza (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche in % del PIL	2.808.493	2.926.337	3.055.738	3.171.355	3.253.526
Amministrazioni centrali (3)	134,7	135,3	136,5	137,5	137,4
Amministrazioni locali (3)	2.742.814	2.862.603	2.993.877	3.111.347	3.195.821
Enti di previdenza e assistenza (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921

(1) Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Cfr. Nota 2 Tavola III.10.

(3) Al lordo delle passività nei confronti degli altri sottosettori.



# Regola dell'equilibrio di bilancio per le amministrazioni territoriali

## Debito amministrazioni locali – enti territoriali:



valore contenuto del debito  
rispetto al PIL

continua riduzione in termini  
percentuali e in valori assoluti

in miglioramento anche fra il  
2023 e 2024  
miglioramento significativo anche  
nel 2025 e 2026 a confronto con  
AACC

(valori assoluti in milioni euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	NADEF 2023	DEF 2024	diff. DEF 2024 /NADEF 2023	NADEF 2023	DEF 2024	diff. DEF 2024 /NADEF 2023
<b>Debito AAPP</b>	2.757.547	2.874.475	2.863.438 <b>-11.037</b>	2.991.842 <b>137,31%</b>	2.980.947 <b>-10.895</b>	3.109.779 <b>137,83%</b>
% PIL						
diff. anno precedente						
<i>di cui:</i>						
<b>Debito AACC</b>	2.683.932	2.801.597	2.797.759 <b>-3.838</b>	2.919.833 <b>134,16%</b>	2.917.213 <b>-134,89%</b>	3.023.141 <b>0,73%</b>
% PIL						
diff. anno precedente						
<b>Debito AALL (ENTI TERRITORIALI)</b>	116.552	115.815	111.895 <b>5,37%</b>	114.946 <b>5,08%</b>	109.950 <b>-0,28%</b>	108.077 <b>-5,971</b>
% PIL						
diff. anno precedente						
<b>Debito ENTI PREVIDENZA</b>	101,9	101,9	134,0 <b>0,0064%</b>	32,1	101,9	134,0 <b>0,0062%</b>
% PIL						
diff. anno precedente						

# La nuova governance UE e l'impatto sulla finanza pubblica

«Gli Stati membri potrebbero utilizzare indicatori alternativi ai fini del bilancio nazionale (*ad esempio, il saldo strutturale*), ma la sorveglianza di bilancio annuale a livello dell'UE verrebbe condotta esclusivamente utilizzando questo indicatore operativo unico e quindi il percorso di spesa.» Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE COM (2022) 583 definitivo

**Le Regioni ritengono che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa sia impraticabile ed inutile alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale.**

→ Le nuove regole non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 = RESPONSABILITÀ DELLA PROPRIA SPESA

→ I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell'indebitamento solo per spese di investimento.

→ Si auspica che non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo appporto agli equilibri di finanza pubblica.

→ Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più «*semplice variabile osservabile*» Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie

# **Obiettivi prioritari delle Regioni e delle Province autonome**

## **Nuovo Piano fiscale – strutturale di medio termine**

- 1) Sanità**
- 2) Trasporto pubblico Locale**
- 3) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Contributo alle Regioni e alle Province autonome per l'esercizio delle proprie funzioni**
- 4) Salvaguardia della flessibilità e dell'invarianza di gettito a seguito della Riforma fiscale con la piena applicazione della legge 42/2009 e del d.lgs 68/2011**
- 5) Rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica (attuazione art.39, c.3, d.lgs 68/2011)**
- 6) Risorse per gli investimenti anche in Sanità, da destinare al territorio per sostenere la crescita e non interromperne l'impatto a seguito dell'aumento delle materie prime**